

PORTO DI ANCONA-PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA BANCHINA 22 - QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI AI SENSI DELL'ART. 14 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 226/2025

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento in merito all'avviso in oggetto

N. 7

“Con riferimento all’asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) si chiede se per concessioni aventi durata superiore a 4 anni l’asseverazione possa essere validamente effettuata anche da una società di revisione legale dei conti regolarmente iscritta all’albo”

RISPOSTA:

Il PEF può essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché, secondo quanto indicato dall'Anac nel comunicato del 23/06/2021, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

N. 8

“In merito al punto 4 dell'allegato 2 in cui si chiede l'attestazione di esperienza pregressa nel settore portuale, si chiedono chiarimenti sulla tipologia di documentazione da produrre.”

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 3.2 lett. b) dell'Avviso “La comprova del requisito può essere fornita anche attraverso la produzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di certificati, attestazioni o referenze rilasciati da committenti pubblici o privati, in ordine alla corretta esecuzione e al buon esito dello svolgimento di attività, operazioni, servizi e/o altro nei settori sopra citati (portuale, trasporto marittimo e /o logistica) eventualmente indicando i volumi di traffico e il numero di navi lavorate nel triennio precedente.